

STATUTO

ASLAM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA
TORQUATO TASSO 66

Numero REA: VA - 302150

Codice fiscale: 91022100126

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 10261/5593 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata ASLAM Cooperativa Sociale.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Busto Arsizio.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze e filiali sia in Italia che all'Estero, nei modi e termini di Legge.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) agosto 2075 (duemilasettantacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5

Leggi speciali e norme sulla società per azioni

Alla Cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519 comma 1 del Codice Civile:

a) le norme delle Leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.381 in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice civile relative alle società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 6

Mutamento delle norme applicabili

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito dalla Legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno.

In alternativa la cooperativa - qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno

tre e tutti persone fisiche - potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata.

In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

Regime della mutualità

Articolo 7

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art.2520 comma 2 del Codice Civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 8

Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n.381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle persone e delle famiglie, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e formazione professionale, a favore di persone giovani e adulte, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione, di disoccupazione, di disabilità e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non

soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentale al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla Legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio delle parità di trattamento.

Articolo 9

Oggetto

La cooperativa, con riferimento al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative ed in particolare:

1. La cooperativa, che non ha scopo di lucro, ha come scopo l'educazione come introduzione alla realtà totale, in particolare attraverso l'educazione al lavoro, si prefigge non solo di insegnare un mestiere ma attraverso l'incontro, l'accoglienza e l'accompagnamento, di favorire un'apertura, in modo che la persona attraverso il lavoro possa esprimere tutta la sua originalità. Tale azione si rivolge a tutte le persone incontrate, siano esse gli utenti o i propri collaboratori.

Nel solco della dottrina sociale della Chiesa Cattolica la Cooperativa intende riconoscere la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il pieno rispetto della loro dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di modo che, pur lavorando insieme con altri possano in un certo senso lavorare in proprio esercitando la loro intelligenza e libertà.

2. Con questa modalità si propone di:

a) svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, intendendosi gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula e/o a distanza come di seguito dettagliato;

a.1) formazione in relazione all'obbligo formativo, comprendente anche i percorsi realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;

a.2) formazione superiore, comprendente anche la formazione post-obbligo formativo, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore e i percorsi previsti nell'ambito dell'Istruzione Tecnologica Superiore, della formazione integrata superiore e dell'alta formazione;

a.3) formazione continua, rivolta alle risorse umane impegnate nel settore pubblico e privato, quindi destinata a titolari d'impresa, soci, lavoratori con contratti flessibili e atipici, soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo;

a.4) formazione permanente, intesa come promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale;

a.5) formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale docente della scuola e della formazione;

b) svolgere attività di orientamento, intendendosi gli interventi di carattere

informativo, formativo breve, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento lavorativo;

c) svolgere attività di inserimento lavorativo, quali a titolo esemplificativo:

c.1) gestione di tirocini di formazione e di orientamento di cui all'art.18 della Legge 196/97;

c.2) inserimento diretto presso enti pubblici, privati e misti;

c.3) addestramento/formazione per lavoratori in carico a cooperative o imprese di gestione di servizi o società di lavoro interinale;

c.4) accompagnamento all'inserimento lavorativo;

c.5) corsi di orientamento;

c.6) promozione, formazione e tutoraggio alla creazione di impresa;

d) attuare la formazione per lo sviluppo di progetti di area o settore, rivolti alla qualificazione, riqualificazione e all'aggiornamento dei lavoratori di specifiche aree territoriali, settoriali e comparti produttivi;

e) svolgere prestazioni di servizi alle imprese e ad enti privati e pubblici in particolare nell'ambito della formazione e della qualificazione professionale, dell'orientamento, della promozione, formazione e tutoraggio alla creazione di impresa;

f) svolgere attività di ricerca, iniziative di innovazione metodologica, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze in particolare nel campo della formazione, dell'educazione, della cultura e del lavoro, nonché attività di analisi, di monitoraggio e valutazione, di diffusione dei risultati tramite la partecipazione a progetti transnazionali finanziati con risorse Europee, nazionali o regionali in forma singola o in partnership con altri soggetti;

g) favorire attraverso ogni attività utile o necessaria la collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a titolo esemplificativo interventi, anche individualizzati, integrati tra scuola secondaria e formazione professionale di primo livello, finalizzati ad evitare la dispersione scolastica e a favorire l'eventuale prosecuzione degli studi anche all'interno della formazione professionale, interventi anche individualizzati per l'integrazione dei curricula scolastici, sviluppo delle competenze di base e trasversali, interventi integrati destinati al recupero professionale e formativo anche attraverso l'alternanza scuola-formazione-lavoro, formazione tecnica di base e acquisizione di capacità e competenze trasversali.

Nell'ambito di queste attività particolare attenzione sarà riservata a:

* soggetti svantaggiati, quali a titolo esemplificativo persone portatrici di handicap fisici e mentali, detenuti, ex-detenuti, minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, cittadini extracomunitari e nomadi, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti da droghe o da alcool, persone coinvolte dal fenomeno della povertà;

* soggetti in difficoltà nella ricerca di occupazione, quali a titolo esemplificativo adulti disoccupati di lunga durata, lavoratori in Cassa Integrazione e in mobilità, Lavoratori Socialmente Utili

h) promuovere, organizzare e gestire attività di animazione, culturali, artistiche, educative, ludiche, ricreative, sportive, finalizzate a migliorare il benessere e l'integrazione sociale delle persone anche attraverso approcci innovativi.

h.1) possibilità di produrre contenuti propri, ad es. in ambito cinematografico o editoriale;

h.2) possibilità di produrre e, in seguito, vendere manufatti di produzione propria;

3. La cooperativa potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e

finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

4. La cooperativa potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali o comunitarie.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septis del codice civile. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO V SOCI

Articolo 10 Soci e categorie di soci

a) Soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali, nonchè le persone giuridiche nei limiti sotto specificati.

Possono essere soci cooperatori:

- 1) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, precisandosi che, ai sensi dell'art.10 della Legge n.381/1991, alle cooperative istituite ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.1815;
- 2) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art.11 della Legge n.381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo

amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza;

b) soci speciali di cui all'art. 15 del presente statuto;

c) soci finanziatori di cui all'art. 22 del presente statuto fanno parte di questa categoria anche i soci sovventori di cui al medesimo art. 22 del presente statuto.

La cooperativa potrà altresì avere soci volontari, quali definiti dalla Legge n.381/1991 disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci.

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi previsti dall'art.1 comma 1 lettera a) della Legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni socio è iscritto alla relativa sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del Codice Civile.

Articolo 11

Elementi tecnici o amministrativi

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi, che non instaurano rapporti mutualistici con la società e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori, si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 12

Ammissione

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado, anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita. Nel caso di persona giuridica, dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- l'indicazione della categoria di soci alla quale intende aderire;
- eventuale attività lavorativa svolta e quella che si propone di svolgere, che deve essere in ogni caso congrua con l'oggetto sociale della cooperativa;
- il numero di azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere mai inferiore a quello stabilito dallo statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e non potrà essere superiore ai limiti massimi previsti dalla Legge;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile), e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e dal presente statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa con delibera motivata.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 13

Versamento quota sociale

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui importo del valore nominale potrà oscillare da un minimo di Euro 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il versamento relativo alle azioni sottoscritte deve essere effettuato in contanti al momento dell'ammissione oppure nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno. Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Articolo 14

Diritti e doveri

I soci hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla Legge.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, nonché delle deliberazioni degli organi sociali; sono altresì tenuti a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo.

Tutti i soci delle categorie a) e b) dell'art.10 dello statuto sono tenuti a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, così come altresì previsto rispetto ai soci cooperatori sub a) nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso esame che deve essere svolto da un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 15

Socio speciale

L'organo amministrativo può deliberare, coerentemente con le finalità e con i requisiti previsti dal presente statuto e nei limiti previsti dall'art. 2527 c.c., l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in

occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. Il periodo di permanenza del socio nella categoria speciale è considerato periodo di prova a tutti gli effetti. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto o con semplice comunicazione con le modalità previste nel periodo di prova. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio prestatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 12. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 18. Il periodo di prova non può essere ripetuto e non potrà comunque essere superiore a cinque anni.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Articolo 16

Cause cessazione partecipazione

I soci cessano di partecipare alla società per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o cessazione delle eventuali persone giuridiche.

Articolo 17

Recesso del socio cooperatore

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo. In tal caso, qualora il socio prestatore fosse intenzionato a diventare socio volontario, dovrà presentare domanda scritta;
- d) che per due anni consecutivi non presti effettivamente attività volontaria: in tal caso decade dalla qualità di socio senza possibilità di pretendere il capitale sociale.

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di mediazione e conciliazione di cui al successivo articolo 52 del presente statuto.

Articolo 18

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio d'amministrazione, oltre che sui casi espressamente previsti dall'art. 2533 c.c. contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che pur dopo formale diffida si rifiutino di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che partecipano in imprese analoghe ed in concorrenza con quella sociale;
- d) che si rendano colpevoli di reati comuni o che arrechino danno e discredito alla società con le proprie azioni e dichiarazioni;
- e) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento con le modalità previste per il periodo di prova durante il periodo di permanenza nella categoria speciale;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subiscano un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- l) che non hanno eseguito il pagamento delle quote dovute;
- m) che per un periodo di 4 anni non abbiano avuto con la cooperativa scambi mutualistici, e non abbiano manifestato alcun interesse alla partecipazione alla società.

La comunicazione dell'esclusione, con i relativi motivi, deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Contro le deliberazioni di esclusione il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare, in via preferenziale le procedure di mediazione e conciliazione dell'art. 52 o, come opzione secondaria la procedura dell'art. 2533 del Codice Civile.

Articolo 19

Risoluzione ulteriore rapporto di lavoro

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 20

Liquidazione a seguito di recesso o esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato aumentato dell'eventuale rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92, e ritorno a norma dell'art. 30, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 21

Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate e rivalutate si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22

Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci prestatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Articolo 23

Imputazione a capitale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.31 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori dovranno essere effettuati almeno al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Trasferimento azioni

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 25

Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di

opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 31 (patrimonio), lettera e), ad esse spettante, l'eventuale termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali ovvero amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori unitamente ai soci sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè (unitamente ai soci sovventori) non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 26

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 25 comma 1. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 25 comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori; rimane

fermo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 5 della Legge 59/1992. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore, fermo in ogni caso il diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa previsto dal comma 8 dell'art. 5 della Legge n.59/1992.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili; rimangono fermi i vincoli previsti dall'art.2514 lettera c) c.c., nei confronti dei soci cooperatori ancorchè finanziatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci o sia decorso il maggior termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, rimangono fermi i vincoli previsti dall'art.2514 lettera c) c.c.

Articolo 27

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 26.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 28

Diritti di partecipazione assembleare

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli seguenti del presente Statuto.

Articolo 29

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.28.

Articolo 30

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma di compenso aggiuntivo;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VII

Patrimonio sociale

Articolo 31

Il patrimonio della società è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci prestatori, ciascuna del valore di Euro 25,00; il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore nè superiore ai limiti di Legge;
 - 2) dalle azioni dei soci volontari, ciascuna del valore di Euro 25,00;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 23 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00;
 - 5) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
 - b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 33 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori che non siano anche cooperatori), formate ai sensi dell'articolo 33;
 - f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente,

non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seg. del codice civile.

Rimane in ogni caso esclusa la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori anche se questi siano nel contempo possessori di strumenti finanziari.

Articolo 32

Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 12 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 52. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c.

Articolo 33

Esercizio sociale, bilancio, ristorni

L'esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 30 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 26 e 27 del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 31.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

Gli importi destinati all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale, alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili ed all'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile ed il contributo al Fondo mutualistico.

TITOLO VIII

Governance, assemblea della società cooperativa ed organi di controllo

Articolo 34

Tipologia dell'amministrazione ed organi societari

Sono organi della cooperativa:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci (se richiesto dalla legge).

Articolo 35

Convocazione assemblea ordinaria

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, sia presso la sede sociale sia altrove purchè nel territorio della Repubblica Italiana, ivi compresa la possibilità di partecipazione alle adunanze stesse anche mediante mezzi di telecomunicazione, mediante avviso, da affiggere presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve altresì essere comunicato tramite lettera raccomandata a.r. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale a titolo esemplificativo fax/e-mail, a ciascun socio avente diritto di voto e al rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può in aggiunta a quella stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa nell'ipotesi di cui all'art.2367 terzo comma c.c.

Articolo 36

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e delibera sui ristorni;
- 2) provvede alle relative nomine e revoche dei componenti il consiglio di amministrazione nonché all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, fatta comunque salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;

- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile, può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 6) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 7) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 8) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 9) delibera l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prevista dal Titolo VI del presente statuto;
- 10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- 12) delibera sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge o dallo statuto.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art.33 del presente statuto.

Articolo 37

Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 38

Costituzione e validità delle deliberazioni

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, o con modalità ugualmente espresse anche attraverso adeguati mezzi di telecomunicazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. E' altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o

rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 39

Intervento – voto - rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio lavoratore ancorchè finanziatore, ovvero sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Per i soci finanziatori e sovventori si applica il precedente articolo 25.

Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento assembleare, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, rimangono in ogni caso fermi i limiti massimi di voti esprimibili previsti dall'art.2538 c.c.

Articolo 40

Deroghe al diritto di voto

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 25 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 41

Delega di voto

I soci cooperatori e i soci volontari che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del procuratore in bianco.

Articolo 42

Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee

separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 43

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 44

Amministratori

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme applicabili, e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 25 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

Articolo 45

Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea e può eleggere un vice presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non

possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e altri poteri o decisioni non delegabili secondo quanto previsto dalla Legge. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 46

Convocazione del consiglio di amministrazione e validità della costituzione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia presso la sede sociale sia altrove purchè nel territorio della Repubblica Italiana, ivi compresa la possibilità di partecipazione alle adunanze stesse anche mediante mezzi di telecomunicazione, dal Presidente o da chi ne fa le veci, in tutti i casi previsti dalla Legge nonchè tutte le volte che lo riterrà utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta mediante ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviato non meno di tre giorni prima dell'adunanza, nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze sono legalmente costituite solo se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri, anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le delibere per le quali la norma esclude espressamente tale modalità.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio di amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 47

Legale rappresentanza

La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati se nominati.

Possono essere nominati procuratori speciali, institori e direttori generali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato fa piena prova dall'assenza per impedimento del Presidente o per espressa delega del Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti e per categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 48 Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da persone munite dei titoli ritenuti idonei dalla normativa vigente.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 bis comma 3 c.c. il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 49 Controllo contabile

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art.2543 del Codice Civile il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art.2409 bis, comma 1, del Codice Civile, da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una società di revisione.

Il revisore contabile dura in carica tre esercizi.

Si applicano gli articoli 2409 ter e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 50 Scioglimento della società

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

Articolo 51

Regolamenti interni

Il funzionamento interno della cooperativa sarà disciplinato da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 52

Controversie

Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nonché quelle relative alla determinazione e della corresponsione dei dividendi e/o dei ristorni, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 a cui sia aderente la Cooperativa ovvero, qualora la Cooperativa non sia aderente ad alcuna Associazione o questa non provveda alla nomina dell'Arbitro entro trenta giorni dalla richiesta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovasi la sede legale della società, all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.

L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;
- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonchè, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 819, comma primo del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli articoli 829, primo comma e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quanto incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 53

Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai possessori di strumenti finanziari per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato e, nell'ipotesi in cui non siano anche soci cooperatori, all'assegnazione di un importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;
- b) al rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.33 lettera c);
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

F.to Angelo Candiani

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per uso Registro Imprese.
Atto esente da bollo.
Milano, li 24 dicembre 2024